



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL TURKMENISTAN SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 29 MARZO 2017

Art. 11 (Accordo)

Protocolli aggiuntivi, emendamenti e programmi

1. Con il consenso di entrambe le Parti, sarà possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo. 2. I protocolli aggiuntivi e programmi di attuazione del presente Accordo, sui quali le Parti hanno raggiunto un accordo, saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali. 3. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite Protocolli separati che formeranno Parte integrante di questo Accordo. 4. I Protocolli aggiuntivi e gli emendamenti entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'Articolo 12 del presente Accordo.

Versione in vigore dal 25 giugno 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017
Estremi	Legge 5 giugno 2020, n. 65
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-65-2020/accordo-art-11>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it